



*Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia*



*Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.*

Città di Pienza

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE E ESPOSIZIONE MERCI**

INDICE

TITOLO I –NORME CONCERNENTI L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Definizione di suolo pubblico

Articolo 3 Beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune

Articolo 4 Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

Articolo 5 Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

Articolo 6 Occupazione di strade statali, regionali e provinciali

Articolo 7 Occupazione d'urgenza

Articolo 8 Occupazione abusiva, rimozione

Articolo 9 Occupazioni occasionali

Articolo 10 Tipo di occupazione

Articolo 11 Occupazioni escluse dal presente Regolamento

CAPO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Articolo 12 Il Responsabile del Servizio

Articolo 13 Domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico

Articolo 14 Domanda per l'occupazione permanente di suolo pubblico

Articolo 15 Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Articolo 16 Domanda in forma congiunta

Articolo 17 Istruttoria

Articolo 18 Contenuto e modalità di rilascio della concessione e/o autorizzazione

Articolo 19 Obblighi del concessionario

Articolo 20 Durata della concessione e/o autorizzazione

Articolo 21 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Articolo 22 Subentro nella concessione e/o autorizzazione

Articolo 23 Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione

Articolo 24 Revoca della concessione e/o autorizzazione

Articolo 25 Anagrafe

Capo III – DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 26 Istituzione del canone

Articolo 27 Soggetto passivo

Articolo 28 Criteri per la determinazione del canone

Articolo 29 Modalità di applicazione del canone

Articolo 30 Occupazioni con impianti a rete

Articolo 31 Passi carrabili

Articolo 32 Distributori di carburanti

Articolo 33 Impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Articolo 34 Tariffe

Articolo 35 Aggiornamento delle tariffe

Articolo 36 Riduzioni

Articolo 37 Esenzioni

Articolo 38 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 39 Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 40 Importo minimo del canone

Articolo 41 Sanzioni

Articolo 42 Recupero e riscossione coattiva

Articolo 43 Rimborsi

TITOLO II – NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE MERCI, ARREDI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI

Articolo 44 Occupazione di suolo nei centri storici

Articolo 45 Ripari esterni nei centri storici

Articolo 46 Insegne e simili

Articolo 47 Apparecchi illuminanti esterni

Articolo 48 Norme concernenti l'esposizione merci, arredi e simili all'esterno delle attività produttive nei centri storici

Articolo 49 Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

Articolo 50 Stendardi e striscioni

TITOLO III - NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE MERCI, ARREDI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FUORI DAI CENTRI STORICI

Articolo 5 1 Occupazione di suolo fuori dai centri storici

Articolo 52 Ripari esterni fuori dai centri storici

Articolo 53 Insegne e simili

Articolo 54 Apparecchi illuminanti esterni

Articolo 55 Norme concernenti l'esposizione merci, arredi e simili all'esterno delle attività produttive fuori dai centri storici.

Articolo 56 Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

Articolo 57 Stendardi e striscioni

TITOLO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE

Articolo 58 Prescrizioni di carattere generale

Articolo 59 Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 60 Oggetto e finalità

Articolo 61 Norme generali

Articolo 62 Obblighi del concessionario relativi all'ultimazione dei lavori

Articolo 63 Norme riguardanti l'esecuzione dei lavori

Articolo 64 Norme riguardanti il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti

Articolo 65 Responsabilità ed obblighi della ditta

Articolo 66 Norme di vigilanza

Articolo 67 Garanzie per l'esecuzione dei lavori – Cauzione

Articolo 68 Rinvio

TITOLO V – ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Articolo 69 Attività degli artisti di strada

**TITOLO VI – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN PRESENZA DI RIPRESE
FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI**

Articolo 70 Occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di riprese filmate, fotografiche e simili

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I –NORME CONCERNENTI L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Pienza, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e al Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le agevolazioni e le esenzioni, le modalità e i termini di pagamento, le sanzioni e la riscossione anche coattiva del canone.

Articolo 2

Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine “*suolo pubblico*” usato nel presente Regolamento si intende il suolo, relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo, denominato “canone”.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti dalle leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

Articolo 3

Beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) Le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
 - b) I mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.
2. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede di pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono parimenti soggetti al presente Regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico come definito nel presente articolo, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete

per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

Articolo 5 **Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio**

1. I tratti di aree private sui quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono equiparati ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6 **Occupazione di strade statali, regionali e provinciali**

1. Sono soggette al presente Regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del capoluogo o delle sue frazioni.

Articolo 7 **Occupazione d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori a tutela della pubblica incolumità o del pubblico interesse, che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria, previa debita comunicazione d'urgenza.
2. In tal caso oltre alla domanda, da presentare entro 5 giorni, intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione ed al pagamento del relativo canone, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale (anche tramite fax o telegramma). L'Ufficio di Polizia Municipale e/o l'UTC provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni di cui al presente comma 1). In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 8 **Occupazione abusiva, rimozione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta autorizzazione e/o concessione, sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive:
 - a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di validità della concessione e/o autorizzazione ;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, a cura e spese dell'occupante abusivo,

- assegnando un congruo termine per provvedere. Decorso tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
 5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 6. Ai fini della determinazione del canone, alle occupazioni abusive sono applicate:
 - a) Le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate;
 - b) le tariffe previste per tipologie simili, nel caso di occupazioni abusive relative alle tipologie esenti dal canone.
 7. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, alle occupazioni abusive è applicata una indennità pari al canone come sopra determinato, maggiorato del 50%.
 8. La rimozione delle occupazioni abusive deve comunque avvenire nei seguenti casi:
 - a) occupazione abusiva insistente su spazio o area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, che non può costituire oggetto di atto di concessione e/o autorizzazione per violazioni di norme legislative e regolamentari;
 - b) quando l'occupante abusivo, nonostante il pagamento del canone, non richieda la concessione e/o autorizzazione del relativo spazio o area pubblica occupata;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 9

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni occasionali vengono distinte nelle seguenti tipologie:
 - a) Tipologia A: Occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ed a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali necessarie per piccole riparazioni di pronto intervento, per lavori di manutenzione o allestimento, comunque di durata inferiore a quattro giorni.
 - b) Tipologia B: occupazioni effettuate durante eventi ed iniziative culturali, musicali e commerciali, regolarmente autorizzate dal Comune. Tali occupazioni, potranno essere consentite, nei limiti temporali e nelle aree interessate dall'evento o dalle manifestazioni, comunque patrocinate dall'Amministrazione Comunale, anche in deroga a quanto disposto dal presente regolamento previo accordo tra gli uffici comunali competenti ed il responsabile dell'organizzazione dell'evento.
 - c) Tipologia C: occupazioni che si svolgono per finalità di ordine politico, religioso, sociale, culturale, sportivo. Ad esclusione di quelle di natura politica o religiosa le presenti occupazioni non potranno ripetersi per più di due volte nell'arco dell'anno e per la durata massima di due giorni consecutivi. Per le occupazioni finalizzate alla propaganda elettorale si applica la legge 24/04/75 n. 130 e le eventuali disposizioni dell'UTG di Siena.

Articolo 10

Tipo di occupazione

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. **¹Sono permanenti le occupazioni per esposizione merci anche se non comportano carattere stabile dei manufatti; sono sottoposte a atto di concessione a seguito di domanda come da successivo articolo 14.**

3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.
4. Si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.

Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee

Articolo 11 **Occupazioni escluse dal presente Regolamento**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi e aree cimiteriali, disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n. 285.

CAPO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Articolo 12 Il Responsabile del Servizio

1. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni permanenti è affidato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.
2. Il rilascio delle occupazioni temporanee o d'urgenza è affidato all'Ufficio di Polizia Municipale che acquisisce le istanze/comunicazioni d'urgenza e ne verifica la regolarità, riscuotendo il canone.

Articolo 13 Domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico

1. L'occupazione temporanea di spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), è soggetta a domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda, redatta in carta semplice, va consegnata o spedita all'Ufficio Protocollo del Comune di Pienza – Corso Il Rossellino 61 o allo Sportello Unico delle Attività Produttive, nei casi in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente, la residenza ed il codice fiscale, nonché la P. I.V.A. , qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di condominio, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da un rappresentante dei condomini;
 - c) l'oggetto dell'occupazione e la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera eseguita se l'occupazione consiste nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - e) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità d'uso;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
 - g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alla dichiarazione di inizio attività prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. La domanda per l'occupazione temporanea deve essere corredata da elaborati tecnici, (planimetrie, disegni, documentazione fotografica, relazioni tecniche con indicazione dei materiali utilizzati e colori degli elementi, grafici) con relative misure, atti ad identificare l'occupazione interessata.
5. Dovranno essere altresì prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee, salva diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
7. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari, è 20 giorni. Qualora la domanda di occupazione sia

presentata tramite Ufficio SUAP, il termine massimo corrisponde al giorno della conclusione del procedimento.

Articolo 14

Domanda per l'occupazione permanente di suolo pubblico

1. L'occupazione permanente di spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), è soggetta a domanda, redatta in carta semplice, all'Amministrazione Comunale
2. La domanda va inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pienza – Corso Il Rossellino 61 o allo Sportello Unico delle Attività Produttive, nei casi in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente, la residenza ed il codice fiscale, nonché la P. IVA., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di condominio, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da un rappresentante dei condomini;
 - c) l'oggetto dell'occupazione e la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera eseguita se l'occupazione consiste nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - e) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità d'uso,
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
 - g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. La domanda per le occupazioni permanenti deve essere corredata da elaborati tecnici, (planimetrie, disegni, documentazione fotografica, relazioni tecniche con indicazione dei materiali utilizzati e colori degli elementi, grafici) con relative misure, atti ad identificare l'occupazione interessata.
5. Dovranno essere altresì prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
6. Per le occupazioni permanenti, salva diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
7. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari, è 40 giorni. Qualora la domanda di occupazione sia presentata tramite Ufficio SUAP, il termine massimo corrisponde al giorno della conclusione del procedimento.

Articolo 15

Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande possono inoltrare domanda di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di tavoli, piante e arredi in genere, allegando una planimetria in scala che indichi l'ampiezza del suolo di cui si chiede la concessione ed una descrizione degli arredi (tavoli, sedie, vasi da fiore) con la precisa

indicazione della sistemazione di questi all'interno dell'area richiesta, comprensiva delle caratteristiche dei materiali utilizzati, secondo quanto disposto all'articolo 14.

2. La domanda sarà valutata in fase istruttoria tenendo conto dell'ampiezza stradale, della viabilità veicolare e pedonale, degli elementi architettonici e del contesto nel quale verrà a collocarsi detta occupazione, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento ai Titoli II e III.

Articolo 16

Domanda in forma congiunta

1. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico può essere presentata da più soggetti, qualora abbia ad oggetto porzioni di suolo contigue o comunque facenti parte della medesima area.
2. Nei casi di cui al comma 1, la domanda dovrà contenere, oltre a quanto già previsto agli articoli 13-14-15, l'impegno ad osservare una riduzione della superficie complessiva occupata in misura percentuale pari alla riduzione del canone accordata.

Articolo 17

Istruttoria

1. L'Ufficio Protocollo assegna le domande di occupazione all'Ufficio Attività Produttive, se permanenti, e all'Ufficio Polizia Municipale, se temporanee, per l'istruttoria, la definizione delle stesse e l'esame preliminare della regolarità e di tutti gli elementi richiesti. Dopo tale verifica, i suddetti Uffici provvedono alla acquisizione degli specifici pareri/autorizzazioni di competenza.
2. Nel caso in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998, le domande vanno inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive, come indicato agli articoli 13-14; il termine massimo per il rilascio è 5 giorni prima del giorno fissato per la conclusione del procedimento SUAP.

Articolo 18

Contenuto e modalità di rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione deve contenere ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione in relazione alle diverse tipologie di occupazione.
2. Il Funzionario Responsabile dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni entro i termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 del presente Regolamento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari.
3. La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

4. Il Funzionario Responsabile rilascia l'atto di autorizzazione o di concessione previo adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) versamento delle spese di istruttoria, se dovute;
 - b) versamento del deposito cauzionale, se dovuto, determinato dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia di eventuali danni, come determinato all'articolo 67 del presente Regolamento. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione (senza interessi) resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed al sopralluogo di verifica da parte dell'UTC della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni;
 - c) versamento del canone, se dovuto.
5. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad integrare gli elementi necessari entro il congruo termine di giorni 15 (quindici). Il Comune può chiedere una sola volta l'integrazione alla documentazione prodotta.
6. In tale situazione il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione di quanto richiesto;
7. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.
8. nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto al comma 5, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
9. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali.

Articolo 19

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha i seguenti obblighi:
 - a) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
 - b) osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione,
 - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa,
 - d) versare il canone di occupazione alle scadenze previste.
 - e) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. Il Comune, può altresì sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, o per necessità dovute a particolari situazioni climatiche, o di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti adiacenti l'occupazione medesima.
4. Il Comune si riterrà non responsabile per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.
5. Durante i periodi di chiusura dei pubblici esercizi superiori ad una settimana dovrà essere assicurata la pulizia e la tenuta in ordine degli elementi posti sul suolo pubblico.

6. Durante i periodi di non utilizzo da parte degli esercizi pubblici superiore al mese, dovranno essere ripristinate le condizioni precedenti all'occupazione del suolo pubblico.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 i pubblici esercizi non pagheranno il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio per i periodi di chiusura.
8. In difetto il Comune, previa diffida, provvederà con proprio personale addebitando le spese sostenute al concessionario, riservandosi la possibilità di sospendere temporaneamente o di revocare la concessione.
9. La concessione di suolo pubblico potrà essere temporaneamente sospesa qualora si renda necessario eseguire la manutenzione, riparazioni ed opere varie alla pavimentazione pubblica o nel caso in cui si renda necessario utilizzare il suolo concesso per manifestazioni pubbliche, mostre, fiere, mercati ecc.
10. E' vietato utilizzare l'area concessa per raccogliere materiali di rimessa o scarico pena il ritiro della concessione; inoltre gli arredi eventualmente collocati all'interno dell'area potranno essere utilizzati per delimitare il suolo ma dovranno rimanere collocati all'interno dell'area concessa.

Articolo 20

Durata della concessione e/o autorizzazione

- 1 I provvedimenti di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, per la durata massima di anni 6 (sei), qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale oppure comunicazione di disdetta da parte del contribuente, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza.
- 2 I provvedimenti di concessione o autorizzazione temporanea hanno validità fino alla scadenza prevista nell'atto stesso. Per le occupazioni temporanee, fatta eccezione per quelle non conformi al presente Regolamento, il concessionario può presentare, con un congruo anticipo dalla scadenza (almeno 5 giorni), domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga stessa viene richiesta.
- 3 La rinuncia da parte del concessionario all'occupazione permanente o temporanea non dà, comunque, diritto al rimborso del canone.

Articolo 21

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- 1 Il titolare della concessione e/o autorizzazione può, 30 giorni prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
- 2 La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata per scritto.
2. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

Articolo 22

Subentro nella concessione e/o autorizzazione

- 1 Il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
- 2 Qualora nel corso della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti, sopravvengano mutamenti in ordine alla disponibilità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto tra vivi sia mortis causa, nonché nell'ipotesi in cui relativamente

all'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale, si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione alla struttura Comunale competente che ha rilasciato l'atto di concessione e/o autorizzazione, mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro 60 giorni dalla data di trasferimento.

- 3 Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione e/o autorizzazione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto dal presente Regolamento.
- 4 Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
- 5 Il subentro nell'occupazione non dà al cedente il diritto - nei confronti dell'Amministrazione Comunale - al rimborso anche parziale del canone già versato.

Articolo 23

Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione

1. La decadenza, che comporta il venir meno di qualsiasi diritto connesso all'atto di concessione e/o autorizzazione, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) reiterati inadempimenti e violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di concessione e/o autorizzazione
 - b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 19;
 - c) l'aver arrecato danno alle proprietà comunali;
 - d) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero l'inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - e) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione o autorizzazione del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - f) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo, per quanto concerne le occupazioni permanenti, oppure nei 5 giorni successivi in caso di occupazioni temporanee;
 - g) il mancato pagamento del canone di concessione, previa diffida.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.
3. Sono invece cause di estinzione della concessione:
 - a) la scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata,
 - b) l'espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 24

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano, del decoro, nonché per motivi di ordine pubblico ed incolumità pubblica, il provvedimento di concessione rilasciato potrà essere revocato in qualsiasi momento senza diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. In caso di revoca per i motivi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale restituirà il canone già pagato in anticipo per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

3. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio i casi di revoca dell'atto di concessione sono quelli previsti nelle norme di legge e regolamenti e successive integrazioni o modifiche.

Articolo 25 **Anagrafe**

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive organizza l'anagrafe dei provvedimenti di concessione e autorizzazione oggetto del presente regolamento, indicandone le prescrizioni e le date di scadenza.
2. Copia dei provvedimenti emessi è trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale ai fini di controllo.

Capo III – DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 26 Istituzione del canone

1. Il Comune di Pienza, avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 27 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto. Nel caso di più contitolari della concessione/autorizzazione o di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, secondo i principi generali della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 28 Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in tre categorie;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) coefficienti relativi a tipologia dell'occupazione, valore economico dell'area sottratta alla collettività, beneficio economico relativo all'attività connessa all'occupazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle sotto elencate n. 3 categorie, in base alla loro importanza – ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. La seguente classificazione è comunque subordinata alle prescrizioni dello Strumento Urbanistico in vigore

CATEGORIA I ^

- Interno cerchia muraria Pienza (identificata dalla planimetria allegata al presente Regolamento)
- Interno cerchia muraria Monticchiello (identificata dalla planimetria allegata al presente Regolamento)

CATEGORIA II ^

- Pienza: zona esterna alla cerchia muraria
- Monticchiello: zona esterna alla cerchia muraria
- Castello di Spedaletto

- Castelluccio di Pienza – La Foce
- Sant’Anna in Camprena
- Palazzo Massaini

CATEGORIA III ^

- Tutte le zone del territorio comunale con esclusione di quelle incluse nelle Categorie I ^ e II ^.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) I ^ categoria = 100% della tariffa base
 - b) II ^ categoria = 80% della tariffa base
 - c) III ^ categoria = 50% della tariffa base.
 5. La valutazione economica della disponibilità dell’area soggetta all’applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti moltiplicatori. Attraverso tali coefficienti viene ponderato, in relazione alle diverse tipologie e alle relative entità e modalità di occupazione, il beneficio economico ritraibile dalle diverse occupazioni, tenendo anche conto del sacrificio imposto alla collettività. Nel caso del centro storico di Pienza, tenendo anche conto del Piano di Gestione del Sito UNESCO.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
SUOLO (a mq)	
CHIOSCHI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1,30
PUBBLICI ESERCIZI	1,30
SPAZI SOTTOSTANTI (Cisterne, serbatoi)	1,00
SOTTOSUOLO (cavi, condutture e simili)	0,70
PASSI CARRABILI	1,00
ACCESI A RASO (con cartello)	0,95
ATTIVITA' EDILIZIA	0,50
SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,50
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, RELIGIOSE E SPORTIVE	0,60
AREE MERCATALI	0,80
ESPOSIZIONE ESTERNA MERCI	1,10
INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI INFISSI AL SUOLO	1,30
ARTISTI DI STRADA	0,50
RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI	2,50
ALTRE ATTIVITA'	1,00

6. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annua e/o giornaliera per il coefficiente moltiplicatore determinato ai precedenti commi 4 e 5, e tenendo conto delle riduzioni di cui all’articolo 36 del presente Regolamento e della diversa classificazione delle strade del Comune.

Articolo 29
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.
2. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene, ovvero in metri lineari. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Per le occupazioni che interessano aree da 200 a 1.000 mq la misura eccedente è calcolata in ragione del 50%, per aree superiori a 1000 metri quadrati, la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
4. Nel caso di occupazioni che si realizzano per alcune ore del giorno il canone è calcolato sulla base della tariffa oraria (tariffa giornaliera/24).

Articolo 30
Occupazioni con impianti a rete

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate, salvo intervenute diverse disposizioni normative, o specifici accordi stipulati dall'ente, al canone, da corrispondere in un'unica soluzione, commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa – per Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti - di Euro 0,775 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.
2. La tariffa suddetta - determinata alla data dell'01.01.2000 - è soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 31
Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili e degli accessi a raso viene determinata in base all'apertura dell'accesso, espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore, per la profondità convenzionale di un metro. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, si specifica che per gli accessi a raso il canone è dovuto solo da coloro che richiedono il rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Articolo 32

Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, di cui all'articolo 31 del presente Regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Articolo 33

Impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 34

Tariffe

1. La tariffa base generale annuale sarà oggetto di apposito atto dell'Amministrazione Comunale secondo quanto indicato al successivo articolo 35;
2. La tariffa per ciascuna concessione/autorizzazione è individuata applicando, alla tariffa base, i coefficienti dei parametri di cui all'articolo 28 del presente Regolamento

Articolo 35

Aggiornamento delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe e dei coefficienti sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno di competenza del bilancio stesso.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Articolo 36

Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 20%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative la tariffa è ridotta dell' 80%
5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche per i produttori agricoli locali che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a domande presentate in forma congiunta, la tariffa ordinaria è ridotta del 40%.
7. Per i passi carrabili di ogni tipo la tariffa è ridotta del 50%.
8. Si prevede, inoltre, l'applicazione di una riduzione del canone del 30% a favore di soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico, nel caso in cui gli stessi, nello svolgimento della loro attività commerciale e/o imprenditoriale, vengono a subire disagi a causa di lavori di vario genere, commissionati dall'Amministrazione Comunale per una durata superiore a 60 (sessanta) giorni. Per l'applicazione di tale riduzione il titolare dell'attività dovrà presentare idonea richiesta all'Amministrazione Comunale e dovrà ricevere successiva approvazione dal servizio competente.

Articolo 37 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate dalle riconosciute ONLUS (Legge n. 460/1997), ancorché effettuate da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali;
 - c) le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative di carattere sportivo, culturale, istituzionale o a scopo benefico, patrocinate dall'Amministrazione Comunale - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate;
 - d) le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
 - e) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperture di durata non superiore ad una giornata;
 - f) le occupazioni per traslochi o per manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata complessiva non superiore alle dieci ore;
 - g) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni con tende, ombrelloni o simili (effettuate, in ogni caso, secondo le prescrizioni del presente Regolamento) posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, nonché le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, fiori e piante ornamentali, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - i) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - j) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
 - k) le occupazioni effettuate da ditte che hanno in appalto lavori commissionati dal Comune, limitatamente agli stessi ed alle aree interessate;
 - l) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - n) le occupazione di aree cimiteriali;
 - o) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - p) il commercio ambulante itinerante;
 - q) le occupazioni di suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere di cui agli articoli 47 e 49 del presente Regolamento.
- 2 Sono escluse dalla richiesta e dal rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché dal versamento del canone, le occupazioni per operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali che avvengano senza intralcio o pericolo alla circolazione, di durata non superiore a 60 minuti.

Articolo 38

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1 Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratta l'occupazione; a tale fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2 Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3 Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
- 4 Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

Articolo 39

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1 Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera prevista per le singole tipologie di cui al presente Regolamento, sulla base della superficie occupata e per la durata riportata nell'atto di concessione o autorizzazione.
- 2 Il canone di cui al precedente comma 1 deve essere versato al momento del rilascio della dichiarazione di inizio attività in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

Articolo 40

Importo minimo del canone

- 1 Il canone non può essere inferiore a € 20,00 per qualsiasi fattispecie di occupazione.

Articolo 41

Sanzioni

- 1 La sanzione è irrogata dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive.

- 2 Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone dovuto.
- 3 Per le occupazioni abusive - ferme restando le sanzioni stabilite dal D.L.vo n. 285/92 - viene applicata, anche per le occupazioni escluse dal canone, la sanzione amministrativa nella misura del 100% dell'indennità dovuta.
- 4 Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

Articolo 42 **Recupero e riscossione coattiva**

- 1 Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale doveva avvenire il pagamento. Le spese di notifica sono a carico del concessionario.
- 2 La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle relative scadenze avviene secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

Articolo 43 **Rimborsi**

- 1 Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Non si procede a rimborso se la somma da rimborsare non è superiore ad Euro 10,00.

TITOLO II – NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE MERCI, ARREDI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI

Articolo 44 Occupazione di suolo nei centri storici

- 1 Per le attività commerciali, artigianali e/o d'impresa, professionali e di servizi in genere è prevista la possibilità di effettuare occupazioni di suolo e spazi pubblici in modo temporaneo secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento;
- 2 Ai soli pubblici esercizi è consentita l'occupazione permanente del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività alle seguenti prescrizioni:
 - a) qualora si tratti di strade, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico pedonale e veicolare non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50;
 - b) Qualora si tratti di piazze, piazzette, slarghi e simili, l'occupazione di suolo pubblico è consentita fino ad un massimo del 22% della superficie totale;
 - c) Nelle vie a solo traffico pedonale l'occupazione potrà essere concessa solo nel caso in cui resti disponibile ai pedoni una larghezza non inferiore a mt. 1,50;
 - d) In presenza di richieste ricadenti su vie, l'occupazione dovrà essere contenuta, per profondità, in massimo di mt. 1,50 a partire dal filo esterno del muro dell'esercizio;
 - e) Ove il suolo concesso ricada frontalmente rispetto ad altra attività commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito uno spazio libero o corridoio superiore di almeno mt. 1,00 all'apertura, al fine di garantire un facile accesso;
 - f) Qualora il pubblico esercizio richieda occupazione di suolo non in continuità con l'esercizio stesso, questa potrà essere concessa esclusivamente sulla piazza/via prospiciente fino ad una distanza pari a mt. 12,00
 - g) Nel caso di posizionamento di tavoli e sedie, questi dovranno essere dello stesso colore, in ferro oppure in legno, in armonia con il resto dell'arredo;
 - h) In nessun caso potrà essere rilasciata autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico per una superficie maggiore di quella necessaria per l'apposizione di tavoli e sedie secondo quanto consentito dalle norme igienico-sanitarie in merito al numero massimo dei posti;
 - i) Vengano rispettate le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale, ecosostenibilità, secondo quanto previsto dai Piani di Gestione dei Siti Unesco "Centro Storico di Pienza" e "Val d'Orcia".
- 3 L'area concessa potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia dello spazio sottostante.
- 4 E' fatto divieto di delimitare l'area concessa con materiali estranei all'ambito urbano di riferimento; i materiali usati per delimitare l'area dovranno essere di forme e colori consoni all'aspetto storico e architettonico della Città di Pienza e del centro storico di Monticchiello.
- 5 E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante all'interno dei centri storici, come definiti dall'articolo 28 del presente Regolamento "Categoria I ^", di Pienza e Monticchiello.
- 6 La concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui ciò sia compatibile con altre prioritarie esigenze pubbliche.
- 7 Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto in aggiunta alle prescrizioni dell'articolo 13 del presente Regolamento.
- 8 L'eventuale collocazione di fonti di riscaldamento sul suolo pubblico al servizio delle occupazioni di cui al presente articolo e titolo dovrà essere appositamente richiesta e valutata sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2, lett. i;

Articolo 45

Ripari esterni nei centri storici

- 1 Sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo “a ombrellone” che siano non del tipo da mare, senza scritte pubblicitarie ai quali è vietato aggiungere teli od altro. Gli esercizi pubblici che si trovano in situazione difforme da quella di cui al presente comma devono adeguarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2 Per gli esercizi che intendono provvedere alla sostituzione dei ripari esterni, non verrà applicata la maggiorazione del coefficiente moltiplicatore, relativamente all'anno di sostituzione degli stessi
- 3 Nell'ambito dello stesso esercizio i ripari esterni devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore neutro.
- 4 L'installazione di ripari esterni, debitamente autorizzata, è consentita ai soli pubblici esercizi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili) in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, ed entro l'area di suolo pubblico loro concessa e solo durante l'orario di apertura giornaliera.
- 5 Permane l'obbligo, esclusivamente per le attività poste all'interno del centro storico come circoscritto dalle mura perimetrali, della loro rimozione nei giorni e nell'orario di chiusura dell'esercizio. Esclusivamente nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre gli stessi arredi possono rimanere nello spazio concesso oltre l'orario di chiusura giornaliero.
- 6 La loro installazione è comunque subordinata ad autorizzazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e ai Regolamenti vigenti in materia.
- 7 Per le attività poste nel centro storico, come circoscritto dalle mura perimetrali, non è consentito l'utilizzo di tende retrattili secondo quanto stabilito dai Regolamenti vigenti in materia.
- 8 Non è mai consentita l'installazione di ripari esterni agli esercizi posti in Piazza Pio II a Pienza.

Articolo 46

Insegne e simili

1. Per quanto concerne Insegne e simili si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal vigente Regolamento insegne e mezzi pubblicitari, approvato con Deliberazione C.C. del 07/06/2002 n. 30.
2. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 47

Apparecchi illuminanti esterni

1. L'illuminazione esterna degli esercizi commerciali è vietata fatta eccezione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc..
2. E' consentito l'utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell'ingresso principale ed il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione. Non è pertanto permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno dei negozi o delle altre attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica, è comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio.
3. I materiali elettrici in uso dovranno rispondere alle norme di prevenzione e sicurezza in vigore e dovranno essere sistemati in modo da non rappresentare pericolo o provocare danni a terzi.

4. Nella richiesta dovranno essere indicati tutti i dati dell'impianto, la potenza, il tipo di lampade usate, materiali e forma dei supporti
5. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Per tutto ciò che non è previsto si rimanda alle norme previste nei vigenti Regolamenti dell'Ente.

Articolo 48

Norme concernenti l'esposizione merci, arredi e simili all'esterno delle attività produttive nei centri storici

1. Il presente articolo disciplina l'esposizione di merci di qualsiasi genere sui muri adiacenti agli esercizi posti all'interno dei centri storici di Pienza e di Monticchiello.
2. L'esposizione non è consentita agli esercizi che hanno per attività prevalente la vendita di prodotti alimentari, fatta eccezione per i negozi di frutta e verdura che non si collocano su Corso Rossellino e via di Mezzo a Monticchiello che possono fare richiesta di regolare concessione fino ad occupare uno spazio complessivo massimo di mq. 6.
3. I negozi di fiori che non si collocano su Corso Rossellino e via di Mezzo a Monticchiello, possono fare richiesta di regolare concessione fino ad occupare uno spazio complessivo massimo di mq. 6. E' comunque consentita l'esposizione di fiori in occasione delle festività natalizie e commemorazione dei defunti, per il periodo di durata delle stesse e per 10 giorni antecedenti.
4. E' permessa l'affissione di merci sui muri adiacenti l'esercizio secondo le prescrizioni del presente articolo
 - a) le caratteristiche degli oggetti affissi e delle strutture utilizzate per l'esposizione devono rispondere ai requisiti dei materiali tradizionali (ferro, legno, ceramica, pietra, metalli, vetro, carta, tessuti)
 - b) sono tassativamente esclusi oggetti e strutture in plastica o materiali sintetici, con colori fluorescenti e simili.
 - c) è altresì vietata l'esposizione di prodotti alimentari, naturali, cosmetici vari e simili non sigillati, mentre è permessa l'esposizione di prodotti sigillati disposti su mensola dalle dimensioni di n. 1 metro lineare, oppure su due mensole divise, di metri lineare 0.50 ciascuna.
 - d) I negozi ubicati nel centro storico possono esporre le loro merci su telai a muro o sopra mensole atte a contenere gli articoli commercializzati.
Detti supporti potranno essere collocati indifferentemente ad uno o ad entrambi i lati dell'ingresso principale. La superficie massima da occupare con questi sistemi di esposizione, comprese eventuali debordanze delle merci dagli stessi, non potrà superare la superficie di mq. 1,50, la profondità di mt. 0,20 e l'altezza minima da terra di mt. 0,40 se utilizzato un solo telaio. Nel caso di utilizzo di n. 2 telai collocati ciascuno sul lato dell'ingresso principale questi potranno avere una dimensione massima di mq. 1,00 cadauno, ferme restando le misure di profondità di mt 0,20 e altezza minima da terra di mt 0,40.

Le merci che sono esposte all'interno delle spallette e sulle soglie dei negozi sono escluse dal canone di concessione.
Il materiale da utilizzare per la costruzione dei supporti a muro sarà costituito da ferro e/o legno, le mensole di legno e/o ferro avranno bordi e angoli smussati.
 - e) L'esposizione delle merci potrà essere effettuata anche sulle ante esterne dei portoni in modo alternativo all'esposizione sui muri adiacenti, rispettando la misura massima consentita di superficie espositiva pari a mq. 1.00 per ciascuna anta
 - f) L'esposizione del menù e degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sarà effettuata su bacheca collocata all'interno degli stipiti o sulle porte e/o su cavalletto posizionato esclusivamente su eventuale suolo pubblico autorizzato o su spazi disponibili oltre la soglia

all'interno del locale. Il cavalletto non dovrà superare la dimensione massima di metri 0.40 X 0.50.

5. E' vietata l'esposizione degli articoli in vendita direttamente a terra (escluso vendita di piante e fiori).

Per l'esposizione delle merci mediante supporti appoggiati al suolo, essa è:

- a. consentita per piccole installazioni in materiali naturali (treppiedi con cesto o similari), se non provocano intralci alla viabilità, con misura massima di cm. 50 X 50 oppure cm. 40 X 60, in numero massimo di n. 2 ed in posizione addossata al muro di facciata, ad eccezione dei negozi che si affaccino su Corso Rossellino e Piazza Pio II a Pienza e Via di Mezzo a Monticchiello;
 - b. consentita per installazioni in materiali naturali per gli espositori di giornali, cartoline e calendari per i negozi che si collocano fuori della cinta muraria di Pienza e Monticchiello;
6. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline e similari è consentito l'uso degli appositi espositori in filo metallico, a condizione però che non venga superata la superficie massima di esposizione come previsto al comma 5 lettera d).
 7. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno del negozio, oltre l'orario di apertura, del telaio utilizzato per l'esposizione della merce, nonché dei pannelli.

Articolo 49

Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

1. E' autorizzata l'esposizione all'esterno delle attività commerciali ed esercizi pubblici di vasi di fiori o di verde a scopo decorativo: il tipo di piante e di contenitore devono essere intonati all'ambiente e non creare intralci ed inconvenienti per il traffico e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati. E' autorizzata l'esposizione in numero di due vasi da collocarsi in corrispondenza degli stipiti delle porte di accesso e delle vetrine
2. In ogni caso la sporgenza massima dei vasi o delle fioriere dal filo del muro non dovrà superare la misura di mt. 0,75; per i negozi che insistono su Corso Rossellino e Piazza Pio II a Pienza e Via di Mezzo a Monticchiello la misura massima stabilita è pari a mt. 0,50.
3. Se l'esposizione di più vasi o fioriere serve per delimitare uno spazio all'interno del quale viene svolta una qualsiasi attività commerciale, si rende necessario il rilascio di concessione di suolo pubblico, così come prescritto dalle norme generali del presente regolamento, calcolando la superficie contenuta entro i limiti esterni di vasi e fioriere.
4. Per l'esposizione di più vasi e fioriere che serve a circoscrivere ed a salvaguardare il decoro di un'area o ad impedire il parcheggio selvaggio in determinati spazi del centro storico, senza che all'interno degli spazi stessi venga svolta alcun tipo di attività commerciale o che vi sia presente alcun tipo di installazione privata, fermo restando il fatto che non sussistano impedimenti alla viabilità, si rende necessaria la richiesta di concessione di suolo pubblico. La suddetta concessione è esclusa dal computo ai fini del calcolo del canone.
5. Resta inteso che nessun provvedimento è necessario per l'esposizione di piante o fiori sulle soglie o simili.

Articolo 50

Stendardi e striscioni

1. L'apposizione di stendardi, striscioni e totem è consentita, disgiuntamente dall'applicazione del presente Regolamento, esclusivamente in via temporanea, al solo scopo di pubblicizzare manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ricreativo o sociale,

debitamente autorizzate, dietro presentazione di domanda e per un periodo di 30 giorni antecedente la manifestazione, oltre ovviamente la durata della stessa.

TITOLO III - NORME CONCERNENTI L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE MERCI, ARREDI E SIMILI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FUORI DAI CENTRI STORICI

Articolo 51

Occupazione di suolo fuori dai centri storici

1. Per le attività commerciali, artigianali e/o d'impresa, professionali e di servizi in genere è prevista la possibilità di effettuare occupazioni di suolo e spazi pubblici in modo temporaneo secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. Ai soli pubblici esercizi è consentita l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività alle seguenti prescrizioni
 - a) qualora si tratti di strade, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico pedonale e veicolare non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50;
 - b) Qualora si tratti di piazze, piazzette, slarghi e simili, l'occupazione di suolo pubblico è consentita fino ad un massimo del 22% della superficie totale se aperta al transito veicolare;
 - c) Nelle vie a solo traffico pedonale l'occupazione potrà essere concessa solo nel caso in cui resti disponibile ai pedoni una larghezza non inferiore a mt. 1,50;
 - d) Laddove esistano marciapiedi e ne venga permessa l'occupazione, i marciapiedi stessi devono rimanere liberi per una larghezza non inferiore a mt. 1,50
 - e) In presenza di richieste ricadenti su vie, l'occupazione dovrà essere contenuta, per profondità, in massimo di mt. 1,50 a partire dal filo esterno del muro dell'esercizio;
 - f) Ove il suolo concesso ricada frontalmente rispetto ad altra attività commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito uno spazio libero o corridoio di almeno mt. 3,00, al fine di garantire un facile accesso;
 - g) Qualora il pubblico esercizio richieda occupazione di suolo non in continuità con l'esercizio stesso, questa potrà essere concessa esclusivamente sulla piazza/via prospiciente fino ad una distanza pari a mt. 12,00
 - h) Nel caso di posizionamento di tavoli e sedie, questi dovranno essere dello stesso colore, in armonia con il resto dell'arredo; è altresì consentito il posizionamento esterno di un numero limitato ed esclusivo di sedie senza tavoli in stretta aderenza alle pareti dell'immobile, al solo scopo di uso pubblico;
 - i) In nessun caso potrà essere rilasciata autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico per una superficie maggiore di quella necessaria per l'apposizione di tavoli e sedie secondo quanto consentito dalle norme igienico-sanitarie in merito al numero massimo dei posti;
 - j) Vengano rispettate le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale, ecosostenibilità, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del Sito Unesco "Val d'Orcia".
3. L'area concessa potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia dello spazio sottostante.
4. E' fatto divieto di delimitare l'area concessa con materiali estranei all'ambito urbano di riferimento; i materiali usati per delimitare l'area dovranno essere di forme e colori consoni all'aspetto storico e architettonico della Città di Pienza e del centro storico di Monticchiello.
5. Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto in aggiunta alle prescrizioni dell'articolo 13 del presente Regolamento.
6. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, come definite dall'art. 26 del presente Regolamento "Categoria II ^ e "Categoria III ^, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso per l'occupazione.

Articolo 52
Ripari esterni fuori dai centri storici

- 1 Sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo “a ombrellone”.
- 2 Per gli esercizi che intendono provvedere alla sostituzione dei ripari esterni, non verrà applicata la maggiorazione del coefficiente moltiplicatore, relativamente all'anno di sostituzione degli stessi
- 3 Nell'ambito dello stesso esercizio i ripari esterni devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore neutro
- 4 L'installazione di ripari esterni, debitamente autorizzata, è consentita ai soli pubblici esercizi prospicienti spazi aperti (piazze, piazzette, slarghi e simili) in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, ed entro l'area di suolo pubblico loro concessa e solo durante l'orario di apertura giornaliera.
- 5 Esclusivamente nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre gli stessi arredi possono rimanere nello spazio concesso oltre l'orario di chiusura giornaliero.
- 6 Per le attività poste al di fuori del centro storico circoscritto dalle mura perimetrali, è consentito l'utilizzo di tende retrattili, prive di qualsiasi scritta pubblicitaria, aventi caratteristiche omogenee. La loro installazione è comunque subordinata ad autorizzazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e ai Regolamenti vigenti in materia.

Articolo 53
Insegne e simili

1. Per quanto concerne Insegne e simili si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal vigente Regolamento insegne e mezzi pubblicitari, approvato con Deliberazione C.C. del 07/06/2002 n. 30
2. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 54
Apparecchi illuminanti esterni

1. L'illuminazione esterna degli esercizi commerciali è vietata fatta eccezione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc..
2. E' consentito l'utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell'ingresso principale ed il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione. Non è pertanto permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno dei negozi o delle altre attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica, è comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio.
3. I materiali elettrici in uso dovranno rispondere alle norme di prevenzione e sicurezza in vigore e dovranno essere sistemati in modo da non rappresentare pericolo o provocare danni a terzi.
4. Nella richiesta dovranno essere indicati tutti i dati dell'impianto, la potenza, il tipo di lampade usate, materiali e forma dei supporti
5. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
6. 6. Per tutto ciò che non è previsto si rimanda alle norme previste nei vigenti Regolamenti dell'Ente.

Articolo 55

Norme concernenti l'esposizione merci, arredi e simili all'esterno delle attività produttive fuori dai centri storici.

1. Il presente articolo disciplina l'esposizione di merci di qualsiasi genere sui muri adiacenti agli esercizi posti all'esterno dei centri storici, come definiti all'articolo 28 del presente regolamento.
2. E' permessa l'affissione di merci sui muri adiacenti l'esercizio secondo le prescrizioni del presente articolo
 - a) le caratteristiche degli oggetti affissi e delle strutture utilizzate per l'esposizione devono rispondere ai requisiti dei materiali tradizionali (ferro, legno, ceramica, pietra, metalli, vetro, carta, tessuti);
 - b) sono tassativamente esclusi oggetti e strutture in plastica o materiali sintetici, con colori fluorescenti e simili.
 - c) è altresì vietata l'esposizione di prodotti alimentari, naturali, cosmetici vari e simili non sigillati, mentre è permessa l'esposizione di prodotti sigillati disposti alle prescrizioni di cui ai successivi commi.
 - d) I negozi ubicati fuori dei centri storici possono esporre le loro merci su telai a muro o sopra mensole atte a contenere gli articoli commercializzati.

Detti supporti potranno essere collocati indifferentemente ad uno o ad entrambi i lati dell'ingresso principale. La superficie massima da occupare con questi sistemi di esposizione, comprese eventuali debordanze delle merci dagli stessi, non potrà superare la superficie di mq. 1,50, la profondità di mt. 0,20 e l'altezza minima da terra di mt. 0,40 se utilizzato un solo telaio. Nel caso di utilizzo di n. 2 telai collocati ciascuno sul lato dell'ingresso principale questi potranno avere una dimensione massima di mq. 1,00 cadauno, ferme restando le misure di profondità di mt 0,20 e altezza minima da terra di mt 0,40.

Le merci che sono esposte all'interno delle spallette e sulle soglie dei negozi sono escluse dal canone di concessione.

Il materiale da utilizzare per la costruzione dei supporti a muro sarà costituito da ferro e/o legno, le mensole di legno e/o ferro avranno bordi e angoli smussati.
 - e) L'esposizione delle merci potrà essere effettuata anche sulle ante esterne dei portoni in modo alternativo all'esposizione sui muri adiacenti, rispettando la misura massima consentita di superficie espositiva pari a mq. 1.00 per ciascuna anta;
 - f) L'esposizione del menù e degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sarà effettuata su bacheca collocata all'interno degli stipiti o sulle porte e/o su cavalletto posizionato esclusivamente su eventuale suolo pubblico autorizzato o su spazi disponibili oltre la soglia all'interno del locale. Il cavalletto non dovrà superare la dimensione massima di metri 0.40 X 0.50.
3. E' vietata l'esposizione degli articoli in vendita direttamente a terra (escluso vendita di piante e fiori).

Per l'esposizione delle merci mediante supporti appoggiati al suolo, essa è:

 - a. consentita per piccole installazioni in materiali naturali (treppiedi con cesto o similari), se non provocano intralci alla viabilità, con misura massima di cm. 50 X 50 oppure cm. 40 X 60, in numero massimo di n. 2 ed in posizione addossata al muro di facciata;
 - b. consentita per installazioni in materiali naturali per gli espositori di giornali, cartoline e calendari;
4. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline e similari è consentito l'uso degli appositi espositori in filo metallico, a condizione però che non venga superata la superficie massima di esposizione come previsto al comma 2 lettera d).
5. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno del negozio, oltre l'orario di apertura, sia del telaio che della vetrinetta utilizzati per l'esposizione della merce, nonché dei pannelli.

Articolo 56
Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

1. E' autorizzata l'esposizione all'esterno delle attività commerciali ed esercizi pubblici di vasi di fiori o di verde a scopo decorativo: il tipo di piante e di contenitore devono essere intonati all'ambiente e non creare intralci ed inconvenienti per il traffico e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati. E' autorizzata l'esposizione in numero di due vasi da collocarsi in corrispondenza degli stipiti delle porte di accesso e delle vetrine
2. In ogni caso la sporgenza massima dei vasi o delle fioriere dal filo del muro non dovrà superare la misura di mt. 0,75;
3. Se l'esposizione di più vasi o fioriere serve per delimitare uno spazio all'interno del quale viene svolta una qualsiasi attività commerciale, si rende necessario il rilascio di concessione di suolo pubblico, così come prescritto dalle norme generali del presente regolamento, calcolando la superficie contenuta entro i limiti esterni di vasi e fioriere.
4. Per l'esposizione di più vasi e fioriere che serve a circoscrivere ed a salvaguardare il decoro di un'area o ad impedire il parcheggio selvaggio in determinati spazi del centro storico, senza che all'interno degli spazi stessi venga svolta alcun tipo di attività commerciale o che vi sia presente alcun tipo di installazione privata, fermo restando il fatto che non sussistano impedimenti alla viabilità, si rende necessaria la richiesta di concessione di suolo pubblico. La suddetta concessione è esclusa dal computo ai fini del calcolo del canone.
5. Resta inteso che nessun provvedimento è necessario per l'esposizione di piante o fiori sulle soglie o simili.

Articolo 57
Stendardi e striscioni

1. L'apposizione di stendardi e striscioni e totem è consentita, disgiuntamente dall'applicazione del presente Regolamento, esclusivamente in via temporanea, al solo scopo di pubblicizzare manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ricreativo o sociale, debitamente autorizzate, dietro presentazione di domanda.

TITOLO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE

Articolo 58

Prescrizioni di carattere generale

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.
2. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere completamente recintato, e se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in modo decoroso, libero da materiali inutili, dannosi o che possano produrre inquinamento per polveri, cattivi odori, ecc.. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni;
3. Nei cantieri lungo la strada, in particolar modo nei centri storici, è obbligatorio proteggere le pavimentazioni in pietra o mattonato con teli in materiale plastico o simili, in modo che le stesse non vengano a contatto con malte, calcestruzzi o residui vari che possano sporcarle o danneggiarle. E' tassativamente vietato danneggiare, forare, tali pavimentazioni pregiate, salvo che per motivazioni tecniche da documentare preventivamente alla domanda di autorizzazione, garantendo tramite cauzione il ripristino delle stesse. E' altresì vietato versare le acque di cantiere o qualsiasi altro materiale nelle canalizzazioni delle acque meteoriche.
4. Dovrà essere previsto (oltre a quanto già previsto per garantire le vigenti normative in materia di sicurezza) apposito telo a copertura dei ponteggi.
5. E' vietato gettare materiali di qualsiasi genere sia dai ponti di esercizio, sia dai tetti o dall'interno degli edifici. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, devono essere fatti scendere con le accorte precauzioni e, se necessario raccolti entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati nei luoghi di smaltimento consentiti.
6. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polveri mediante opportune bagnature. Il concessionario deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.
7. A lavori ultimati il concessionario è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione. La riconsegna delle aree avrà luogo, previa presentazione al Comune di dichiarazione circa il corretto ripristino dello stato dei luoghi, allegando documentazione fotografica.
8. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza ed al personale competente, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
9. Ha l'obbligo di apporre esternamente all'area oggetto di occupazione un pannello formato minimo A/4 (21 cm * 29,7 cm), in modo da rendere visibile dalla pubblica via, con indicato il numero della concessione per occupazione di suolo pubblico, la data di scadenza, la superficie occupata, il recapito ed il numero di telefono del responsabile del cantiere. Salvo i casi in cui è obbligatorio installare il pannello previsto dall'art.30 c.6 D.P.R.495/92.

Articolo 59
Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.20 e/o 21 del vigente NCS, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, viene seguita la procedura illustrata all'articolo .10 del presente Regolamento.

CAPO II
ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 60
Oggetto e finalità

1. Il presente capo regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario sia di pubblici servizi che singolo privato, che abbia necessità di intervenire nel suolo/sottosuolo stradale di proprietà comunale, o comunque soggetto a servitù pubblica, compresi i tratti di strada di proprietà statale o provinciale correnti all'interno dei centri abitati del Comune di Pienza e sulle strade comunali extraurbane.
2. Gli interventi sono soggetti al rilascio di autorizzazione.
3. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione dovrà contenere quanto indicato nell' art. 14 del presente Regolamento ed ogni altro atto/documento richiesto dall'Amministrazione per il completamento dell'istruttoria.
4. Per gli interventi urgenti sarà necessario seguire la procedura stabilita all'art.7 del presente Regolamento.
5. Dovranno in ogni caso essere garantiti gli obblighi inderogabili relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro in caso di cantieri stradali nonché le norme specifiche in materia.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera, o comunque nel caso in cui nei lavori si verifichi che l'opera autorizzata necessiti di modifiche sostanziali per essere realizzata, i lavori dovranno essere sospesi, messo in sicurezza il cantiere ed attendere una nuova autorizzazione, ferma restando la responsabilità dei luoghi in capo al richiedente.
7. Nel caso di varianti sostanziali sarà necessario presentare nuova domanda di autorizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo. Se la manomissione risultasse essere maggiore rispetto a quella precedentemente autorizzata, sarà necessario presentare deposito integrativo cauzionale e integrazione del canone di occupazione del suolo pubblico.
8. In ogni caso sono fatti salvi eventuali accordi stipulati dall'Ente.

Articolo 61
Norme generali

1. Le opere oggetto dell'autorizzazione dovranno essere eseguite a regola d'arte, impiegando tecnologie e materiali idonei. Dovrà essere posta la massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte, adottando tecnologie a basso impatto invasivo che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree interessate.
2. Durante la costruzione delle opere interferenti con la circolazione stradale dovranno essere posti in opera e mantenuti (a cura e a spese della Ditta) tutti gli accorgimenti atti a diminuire le soggezioni per essa e la segnaletica prescritta dalle Norme vigenti. In ogni caso le strade di accesso alla proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro da eseguire.

3. Sono a carico della Ditta, fino al ripristino, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti all'occupazione ed ogni intervento speciale che si rendesse necessario per garantire il ritorno delle medesime condizioni di sicurezza e di pubblico decoro. In ogni caso i materiali di pregio provenienti da disfacimenti e dalle escavazioni devono essere accatastati e custoditi in modo conveniente e sono da considerarsi di proprietà comunale.
4. Sono a carico della Ditta le riparazioni e le responsabilità per danni a cose e/o persone che potessero derivare dai lavori e dalle opere oggetto di autorizzazione, indipendentemente della vigilanza operata dall'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso di recesso, decadenza, revoca e comunque al termine dell'occupazione concessa, la Ditta è tenuta al ripristino dei luoghi a tutte sue cure e spese.
6. E' vietato manomettere in qualunque modo la proprietà dell'Amministrazione Comunale al di fuori di quanto consentito dall'Autorizzazione rilasciata.
7. Per la realizzazione dei manufatti interrati devono essere rispettate le normative in materia di Sicurezza e di Igiene del Lavoro, di Sicurezza degli impianti e le Norme dettate dalla Scienza delle Costruzioni, dalle Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione delle opere.

Articolo 62

Obblighi del concessionario relativi all'ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori nel caso di realizzazione di nuovi casi di rete:
 - a. Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, effettua il collaudo delle opere eseguite tramite personale abilitato;
 - b. Il professionista/tecnico incaricato provvede in ogni caso alla verifica dei lavori (secondo le norme vigenti in materia) e non prima di tre mesi dal termine delle opere rilascia certificazione della perfetta esecuzione delle stesse e della rispondenza alle prescrizioni del Comune, il tutto corredato di documentazione fotografica;
 - c. Il Concessionario resta comunque, responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per danni eventuali, anche se rilevati dopo il collaudo dell'opera;
 - d. Gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni delle prove tecnologiche necessarie alla valutazione della esecuzione dei lavori, sono a carico totale del Concessionario;
 - e. A seguito della consegna del certificato di cui al punto b) il Tecnico Comunale incaricato (entro trenta giorni dal ricevimento) effettuerà un'ispezione e redigerà un verbale di constatazione sull'esecuzione dei lavori, al fine della restituzione della cauzione di cui all'art. 67 . Se da tale ispezione dovessero emergere errori di esecuzione o il non rispetto delle norme, il concessionario dovrà prevedere, entro quindici giorni, alla correzione delle opere. In caso contrario l'Ufficio provvederà direttamente addebitandone le spese all'Operatore tramite l'escussione sulla fideiussione.
2. In ogni caso al termine di qualsiasi lavoro di manomissione del suolo pubblico dovrà essere data apposita comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico nonché provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 63

Norme riguardanti l'esecuzione dei lavori

1. La costruzione delle opere dovrà essere eseguita in più fasi, e per ognuna le dimensioni del cantiere dovranno essere scelte in modo da ottimizzare la velocità di esecuzione, la buona riuscita del lavoro ed i minimi disagi per la circolazione stradale.
2. Lo scavo dovrà essere eseguito per la misura minima possibile previo taglio della pavimentazione stradale da effettuare anche con apposita macchina scarificatrice. Resta

inteso che l'estradosso di eventuali tubazioni/cavi dovrà essere collocato alla quota non inferiore a cm 80 rispetto al piano viabile ed in ogni caso a quella prescritta dalle Norme vigenti in materia ed ad una distanza di almeno 50 cm da tubazioni di eventuali linee e servizi pubblici esistenti (salvo casi particolari in cui non sussistano i presupposti).

3. Lo scavo per la posa in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere eseguito per metà larghezza della stessa per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata (libera in ogni caso da graniglie e materiale instabile di qualsiasi tipo), e provvedendo a reinterrare lo scavo fatto prima di procedere sulla metà successiva. Lo scavo longitudinale dovrà essere realizzato per tratti successivi di lunghezza inferiore a mt 50 ed è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato reinterrato lo scavo eseguito nel tratto precedente.
4. Il materiale di scavo proveniente dalla massicciata stradale ed il terreno sottostante fino al raggiungimento della profondità prescritta non potranno essere reimpiegati per i successivi riempimenti e pertanto dovranno essere portati a discarica da reperirsi a cura e spese della Ditta e lo smaltimento effettuato secondi i termini di legge.
5. I materiali utilizzati per il rivestimento delle condutture, per il riempimento dello scavo praticato dovranno essere quelli dettati dalle Norme in materia.
6. Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore di cm 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo verranno posate le tubazioni, i cavi, ecc.. Le tubazioni saranno poi rivestite con strato di sabbia costipata di spessore medio cm 10 e successivamente da materiale arido tipo misto granulare stabilizzato, inframmezzato da geotessile di contenimento per impedire il refluento della sabbia di ricoprimento. Dopo il primo strato dovrà essere inserito un nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.
7. Se si dovesse verificare il caso di rialzamento della quota del piano viabile la Ditta dovrà provvedere al rialzamento di tutti i pozzetti presenti nella zona interessata.
8. Durante l'esecuzione degli scavi non dovranno essere danneggiati i servizi interrati su strade asfaltate o cementate o nel terreno. Nel caso accidentale di rottura di tubazioni o linee preesistenti dovranno essere immediatamente sospesi i lavori dovrà essere tempestivamente essere informato l'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà ad impartire a suo insindacabile giudizio, di volta in volta, le istruzioni e le prescrizioni per i ripristini da eseguirsi.
9. Nel caso che lo scavo non possa essere chiuso in giornata, a sera sarà necessario provvedere alla sua recinzione in modo da garantire la sicurezza e la visibilità ai mezzi/pedoni transitanti sull'area. Gli attraversamenti dovranno essere opportunamente coperti e segnalati.
10. In caso di scavi che abbiano andamento incidente con il fronte degli edifici, il concessionario dovrà trovare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni alle strutture murarie degli stessi edifici, anche mediante soluzioni alternative di materiali da porre in opera.

Articolo 64

Norme riguardanti il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti

1. Qualunque sia la tipologia di manto stradale (strade inghiaiate, asfaltate, pavimentazioni in pietra, acciottolato di pietra ad opera incerta, pavimentazioni in cemento, parchi, giardini e zone a verde) dovranno essere eseguite riprese fotografiche dello stato precedente i lavori e garantito il ripristino secondo le Norme in materia.
2. Nel caso di pavimentazione di lastre-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di cm 15 con interposta rete elettrosaldata standard maglia 10x10. La pavimentazioni in pietra o a ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati/dispersi durante il lavoro. Le pietre dovranno essere posate secondo il disegno esistente e rispecchiare esattamente le caratteristiche di quelle esistenti.

3. Nel caso di lavori ricadenti in aree comunali non destinate alla viabilità quali giardini, parchi, zone a verde, l'esecuzione dovrà essere eseguita a mano, con particolare cura, onde evitare danni ad alberature, siepi e fioriture, al manto erboso.
4. Nel caso di marciapiedi il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza almeno tre volte quella dello scavo. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a cm 50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordone su una fondazione di calcestruzzo. Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di cm 10 circa in calcestruzzo (con interposta rete elettrosaldata) ed una successiva stesa di tappato di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 2 costipato.
5. Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di cm 20 circa, costituito da materiali che offrano compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare. Dovrà poi essere posto a completamento del riempimento uno strato di conglomerato bituminoso a caldo, del tipo semichiuso, avente spessore non inferiore a quello della pavimentazione stradale adiacente, adeguatamente rullato e compattato. Se si dovessero verificare tendenze al calo dello strato posto, tali da poter causare disagio o insidia per la circolazione, la Ditta dovrà compensare detti cali con conglomerato bituminoso chiuso o semichiuso. Una volta esaurita la tendenza al calo si potrà procedere al ripristino con l'esecuzione del tappeto di usura definito di spessore finito compattato non inferiore a cm 3, che dovrà essere tale da non creare dislivelli o variazioni di quota rispetto alla pavimentazione stradale esistente, che possano provocare diminuzione del comfort di marcia degli utenti della strada.
6. La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

..

Articolo 65 **Responsabilità ed obblighi della ditta**

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, che in qualsiasi momento potessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito. Dovrà riparare i danni eventuali che, in dipendenza dall'esecuzione delle opere concesse, potessero interessare sia la strada che le sue pertinenze, sia terzi, rimanendo responsabile di qualsiasi danno che conseguente ai lavori.
2. L'Autorizzazione rilasciata si intende assentita senza pregiudizio nei confronti dei diritti di terzi. Il Regolamento non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile che l'Amministrazione concedente si riserva, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalle opere, relativo sia all'andamento plano-altimetrico che alla sagoma stradale. In tal caso l'Amministrazione potrà in ogni tempo a suo insindacabile giudizio modificare l'autorizzazione ed eventualmente revocarla in tutto o in parte, con preavviso di mesi sei da darsi tramite lettera raccomandata al titolare dell'Autorizzazione, senza che per ciò questo possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o compensi di alcun tipo.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di accertare preventivamente l'eventuale presenza del cavo coassiale di linee elettriche, di acquedotti, ecc... interrati, in corrispondenza del luogo interessato dai lavori ed a munirsi della prescritta autorizzazione che dovrà essere autorizzata dai rispettivi Enti preposti, restando l'Amministrazione comunale concedente del tutto sollevata per qualsiasi danno che si dovesse verificare ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi.
4. Tutte le spese dipendenti dal presente atto, per l'intera durata dell'Autorizzazione, sono a carico del concessionario.

Articolo 66 **Norme di vigilanza**

1. Durante tutta la durata dell'occupazione sarà consentito al personale dell'Amministrazione Comunale ed agli agenti di Polizia Municipale di eseguire ispezioni, controlli e misurazioni atti ad accertare la rispondenza delle opere alle normative vigenti, al presente Regolamento, nonché all'Autorizzazione rilasciata.
2. Copia dell'Autorizzazione e di eventuali atti/elaborati ad essa collegati dovrà essere, durante l'esecuzione dei lavori, essere tenuta in cantiere e comunque dalla Ditta a disposizione del personale di vigilanza di cui al comma precedente.
3. Ogni infrazione sarà sanzionata ai sensi di legge.

Articolo 67 **Garanzie per l'esecuzione dei lavori – Cauzione**

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le norme prescritte dal presente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'Autorizzazione dovrà presentare una cauzione il cui importo sarà computato nel modo seguente:

da 0 < lunghezza tratto ≤ 5 m	Euro 200,00
da 5 < lunghezza tratto ≤ 10 m	Euro 300,00
da 10 < lunghezza tratto ≤ 50 m	Euro 500,00
Oltre 50 m, per ogni metro lineare in più	Euro 10,00

Per le pavimentazioni in pietra l'importo della cauzione va aumentato del 50% rispetto ai valori suddetti.

La cauzione potrà essere presentata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o con versamento presso la Tesoreria Comunale e verrà restituita una volta che il concessionario avrà adempiuto agli obblighi di cui all'art. 64.

Le eventuali modificazioni delle cifre della cauzioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno di competenza del bilancio stesso. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le cifre in vigore.

2. I concessionari e le Aziende di pubblici servizi possono in alternativa corrispondere in un'unica soluzione avente validità annuale la somma di Euro 5.000,00 (euro cinquemila) mediante stipula di fideiussione bancaria con rivalsa in caso di inadempimento degli obblighi del presente Regolamento per l'importo che verrà stimato dall'Ufficio Tecnico previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 5 (cinque) o secondo l'entità e la consistenza delle opere da eseguire.
In ogni caso qualora la cauzione venga incamerata per la violazione degli obblighi di ripristino la società Concessionaria si impegna a prestare ulteriore garanzia del medesimo importo, valida entro i termini di scadenza della polizza originaria a garanzia degli obblighi residui.

Articolo 68 **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato agli articoli precedenti si rimanda ai Regolamenti vigenti in materia.

TITOLO V – ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Articolo 69 Attività degli artisti di strada

1. Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo le occupazioni di suolo pubblico messe in atto da richieste presentate dalla unica categoria degli “artisti di strada”.
2. In tale fattispecie ricadono esclusivamente:
 - a) Pittori/Ritrattisti/Scultori (di seguito genericamente chiamati “Pittori”);
 - b) Cantanti e suonatori (di seguito genericamente chiamati “Musicisti”);
 - c) Saltimbanchi, mimi, statue viventi, od altri mestieri che per loro natura si possono ricondurre a tale categoria (di seguito genericamente chiamati “altro”).
3. Tutti coloro che intendono svolgere l’attività di “artista di strada” (pittore, musicista o altro) sul territorio del Comune di Pienza, esclusivamente sulle postazioni, con gli orari e per la durata di cui ai presente articolo, dovranno presentare richiesta di autorizzazione temporanea all’Ufficio di Polizia Municipale.
4. Relativamente alle postazioni in forma temporanea giornaliera destinate agli artisti in strada, si stabilisce che, in occasione di fiere, mercati o altre manifestazioni che interessano gli spazi destinati alle postazioni individuate, le stesse si intendono sospese temporaneamente e limitatamente a tale periodo.
5. Le occupazioni in oggetto sono sempre temporanee giornaliere diurne, previste per tutte le categorie con le seguenti limitazioni:
 - a) PITTORI - massimo giorni 30 per anno solare e per singola concessione – orario fisso 09,00 – 20,00;
 - b) MUSICISTI e ALTRO – massimo giorni 30 per anno solare e per singola concessione – orario fisso 09,00 – 20,00;
6. NON SONO PREVISTE occupazioni temporanee giornaliere serali PER NESSUNA CATEGORIA
7. Per i pittori l’area individuata a Pienza comprende Via S. Andrea, via S. Carlo e Piazza S. Carlo; per i musicisti e altro l’area individuata è Corso Il Rossellino, Piazza di Spagna e Piazza Dante Alighieri (percorso pedonale dei giardini). E’ esclusa dalla concessione Piazza Pio II a Pienza.

A Monticchiello per gli “artisti di strada” le aree individuate sono Piazza San Martino e Piazza della Commenda. E’ esclusa dalla concessione Piazza Nuova a Monticchiello.
8. Per quanto attiene l’attività di pittore l’area della postazione dovrà avere esclusivamente un ingombro di mq. 2,00 (ml. 1,00 x ml. 2,00) all’interno della quale contenere al massimo un cavalletto con due sgabelli o sedie ed un raccoglitore o cartella esclusivamente inteso come contenitore – espositore delle opere prodotte.
9. In relazione invece allo svolgimento dell’attività di musicista o altro la postazione dovrà avere una estensione minima di mq. 2,00 fino ad un massimo di mq. 10,00 ed ogni artista appartenente a tale tipologia dovrà comunque :
 - a) essere accompagnato al massimo da un altro artista;
 - b) utilizzare strumenti musicali od altra attrezzatura di lavoro, adeguati al contesto nel quale l’attività viene svolta, mantenendo comunque il rispetto dell’ambiente e delle persone, in particolare per l’intensità del suono, verrà quindi valutata l’opportunità della concessione in relazione al tipo di strumento musicale utilizzato.
10. In ogni caso l’attività dovrà corrispondere alla produzione sulla postazione assegnata e relativa vendita delle proprie opere come espressione estemporanea di carattere creativo, escludendo a priori la possibilità di vendita di prodotti che per loro natura richiedono una lavorazione da effettuarsi, necessariamente, al di fuori di tale specifico contesto, intendendo quindi ogni qualsiasi tipo di riproduzione anche artistica. Ai soli musicisti è consentita la vendita di cassette, dischi, compact disk e qualsiasi altro prodotto nel quale sia riprodotta musica eseguita dal titolare della concessione.
11. Non è ammessa la presenza giornaliera di più soggetti della categoria “artisti e altro” nella medesima postazione sia di Pienza che di Monticchiello.

TITOLO VI – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN PRESENZA DI RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI

Articolo 70

Occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di riprese filmate, fotografiche e simili

1. Tutti coloro che intendono effettuare riprese filmate, fotografiche o simili sul territorio del Comune di Pienza devono essere in possesso dall'apposita concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche finalizzata a tale scopo rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale
2. A tal fine le riprese di cui trattasi si distinguono come segue:
 - A. **CATEGORIA SEMPLICE:** A questa categoria appartengono le riprese che utilizzano una produzione inferiore a 5 (cinque) componenti anche con l'ausilio di attrezzatura leggera.
Per tale categoria la tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq. 100 (cento), eventuali eccedenze verranno conteggiate con le modalità stabilite nel presente regolamento di cui all'articolo 26 comma 3;
 - B. **CATEGORIA ARTICOLATA:** Rientrano invece in tale fattispecie le riprese effettuate con una produzione composta da più di 5 (cinque) persone, fermo restando l'appartenenza a tale categoria degli spot commerciali, indipendentemente dalla composizione della troupe e dal tipo di attrezzatura utilizzata.
Per tale categoria la tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq. 200 (duecento), eventuali eccedenze verranno conteggiate con le modalità stabilite nel presente regolamento di cui all'articolo 29 comma 3.
3. In presenza di utilizzo di professionalità proprie dell'Ente le superfici minime delle suddette occupazioni si intendono maggiorate del 50%.
4. La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data fissata per inizio delle riprese all'Ufficio Protocollo; nella richiesta dovranno essere specificate:
 - a) Soggetto richiedente (nome, cognome, CF e/o P.I., indirizzo e sede legale)
 - b) Descrizione dell'oggetto delle riprese filmate o fotografiche (campagna pubblicitaria, spot commerciali, ricerca scientifica, uso privato ecc.)
 - c) Dettaglio della produzione (n. delle persone coinvolte)
5. Sono esenti dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, seppure oggetto di rilascio della concessione, quelle effettuate senza concreta occupazione di suolo pubblico e con l'utilizzo esclusivo di attrezzatura leggera (telecamera a spalla, attrezzatura suono portatile) aventi, comunque, quale finalità:
 - usi strettamente personali, amatoriali o realizzate da e per conto di soggetti aventi finalità educativo-didattiche senza fine di lucro;
 - la promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, oppure patrocinate, promosse o sostenute dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari per i vari settori delle occupazioni.
3. Ai soli fini dell'applicazione del canone vale quanto riportato all'articolo 26, comma 1, del presente Regolamento.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento saranno soggette a verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.
5. In caso di mancata rispondenza alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o autorizzazione originario, le stesse dovranno essere immediatamente ricondotte a tali prescrizioni, pena la revoca.
6. Nei casi di cui al comma 2, si applica comunque una sanzione amministrativa di €100,00